

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4029 del 11/07/2025
Oggetto	FE04A0005 - CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' LIDO DEGLI ESTENSI NEL COMUNE DI COMACCHIO (FE). RR 41/2001, art. 28 <i>ì</i> RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA I FIENILI S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4183 del 11/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno undici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE04A0005. CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' LIDO DEGLI ESTENSI NEL COMUNE DI COMACCHIO (FE). RR 41/2001, art. 28 – RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA I FIENILI S.S.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione n. DET-AMB-2023-5443 del 18/10/2023, valida fino al 31/12/2032, con la quale è stato rilasciato all'Azienda Agricola Fogli Adriano (C.F. FGLDRN62S10C912D) la concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso irrigazione agricola in Comune di Comacchio (FE) mediante un pozzo identificati al foglio 77 mappale 57 del Catasto Terreni comunale, con portata massima d'esercizio pari a 13,33 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 8.637,84 mc/anno;

Ricevuta, con nota n. PG/2025/79974 del 29/04/2025, da parte della Società Agricola I Fienili s.s. (C.F. 021175850383) la domanda di cambio di titolarità per la sopracitata concessione;

Dato atto che il richiedente ha fornito la documentazione attestante la legittimità del cambio di titolarità della concessione in esame (certificato notarile di conferimento della Azienda Agricola Fogli Adriano nella Società Agricola I Fienili s.s.);

Verificato che l'Azienda Agricola I Fienili s.s. ha versato quanto dovuto per le spese di istruttoria;

Verificato inoltre che tutti i canoni annuali, 2025 compreso, sono stati regolarmente versati;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nella determinazione n. DET-AMB-2023-5443 del 18/10/2023 che si intende qui integralmente richiamata e nel disciplinare tecnico allegato al presente atto;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0034518_20250526 del 26/05/2025;
- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 13/06/2025 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede a Ferrara in via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024, per quanto precede:

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola I Fienili s.s. (C.F. 021175850383), con sede legale in Viale Renata di Francia n. 10 nel Comune di Comacchio (FE) la titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso irrigazione agricola in Comune di Comacchio (FE) mediante un pozzo identificati al foglio 77 mappale 57 del Catasto Terreni comunale, con portata massima d'esercizio pari a 13,33 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 8.637,84 mc/anno – proc. FE04A0005;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/06/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

- c) **di confermare** la scadenza della concessione al **31.12.2032**;
- d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nell'allegato disciplinare tecnico di concessione;
- e) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22/12/2009, n. 24;
- f) **di dare atto** che:
- i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
 - sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- g) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio; e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- h) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia semplice;
- i) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

[Per Il Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni ARPAE di Ferrara

Dott. Marco Roverati]

L'incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio
Idrico Acque Area Centro

Dott. Lorenzo Marchesini

(firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ferrara
POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA I FIENILI S.S. (C.F. 02175850383) codice procedimento **FE04A0005**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **13,3 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **8637,84 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di circa 13 ettari di terreno coltivato a seminativi ed orticole.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato in comune di Comacchio (FE), via Renata di Francia, località Lido degli Estensi. Le caratteristiche tecniche sono riassunte nel quadro seguente:

Dati catastali NCT Comune di Comacchio (FE)	Foglio 77 Mappale 57
Coordinate UTM-RER	X=756.098 Y= 950.056
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	n/d
Diametro	160 mm
Profondità	170 m
Finestrature	n/d
Acquifero sfruttato	0640ER-DQ2-PCC - "Pianura Alluvionale Costiera - confinato"
Potenza motopompa	11 kW
Portata di esercizio	13,3 l/sec
Avampoio	n/d

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 41,48**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione, trattandosi di conferimento di azienda, non è dovuta dal concessionario in subentro ai sensi dell'art. 28 comma 2 R.R. 41/2001.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario è tenuto a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Ferrara PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Area Tutela e Gestione Acque PEC:
acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.